

**Contratto AXIT2018155
MULTIRISCHIO**

TABELLA DEGLI IMPORTI DELLE GARANZIE

Garanzia spese di annullamento

	Plafond di garanzia e Franchigia
Franchigia SENZA MOTIVO SENZA GIUSTIFICATIVO	30% dell'importo del viaggio, tasse aeroportuali escluse
Franchigia cause giustificate	20% dell'importo del viaggio, tasse aeroportuali escluse
Franchigia in caso di decesso, Infortunio, Malattia: coniuge, Membro della Famiglia, accompagnatore	10% dell'importo del viaggio, tasse aeroportuali escluse
Rimborso massimo per persona	2.500 €
Rimborso massimo per Evento	12.500 €

Garanzia bagaglio

	Plafond di garanzia	Franchigia
Capitale assicurato	1.000 € per persona	45 € per persona
Rimborso massimo per Evento	5.000 € per evento	
Indennizzo massimo in caso di furto degli Oggetti di valore	40% del capitale assicurato	
Indennizzo massimo per gli Oggetti acquistati durante il Viaggio	25% del capitale assicurato	

Garanzia ritardo di aereo

	Plafond di garanzia	Franchigia
In seguito all'arrivo dell'aereo in ritardo di più di 4 ore	100 € per tragitto, massimo 200 € per persona	4 ore
Rimborso massimo per Evento	1.000 €	

COME DICHIARARE UN SINISTRO ALL'ASSICURAZIONE (annullamento, bagaglio)

- Collegarsi al sito: www.gestion.presenceassistance.com.

- Compilare il campo "Numero di pratica viaggio" con il numero di pratica riportato sulla fattura di iscrizione fornita dall'agenzia.

- Compilare il campo "Nome del viaggiatore principale".

- Compilare il modulo indicando l'indirizzo e-mail e il motivo preciso del sinistro.

Si riceverà immediatamente un'e-mail contenente il riferimento della pratica con in allegato la lettera con tutti i documenti da fornire.

Su questo sito, si dovranno mandare tutti i giustificativi necessari per la gestione della pratica e seguirne lo stato di avanzamento.

Garanzia assistenza rimpatrio	Plafond di garanzia e franchigia
Rimpatrio medico	Spese reali
Prolungamento del soggiorno in hotel	80 € a notte per un massimo di 10 pernottamenti
Prolungamento del soggiorno in hotel di una persona cara dell'Assicurato	80 € a notte per un massimo di 10 pernottamenti
Presenza di una persona cara se ricovero ospedaliero superiore a 7 giorni	Biglietto andata-ritorno 80 € a notte per un massimo di 10 pernottamenti
Spese di rimpatrio della salma in caso di decesso	Spese reali
Spese funebri	2.500 € per persona
Ritorno dei Membri della Famiglia in caso di decesso dell'Assicurato	Biglietto solo ritorno
Rientro prematuro	Biglietto solo ritorno
Spese mediche all'estero	50.000 € per persona
Franchigia Spese mediche	150 € per persona
Rimborso delle cure dentali di emergenza	Plafond per Evento: 800.000 €
Assistenza ai minori	Biglietto andata-ritorno
Spese di soccorso, ricerca e salvataggio	2.500 € per persona Plafond per Evento: 8.000 €
Invio di farmaci	Ricerca e invio
Trasmissione di messaggi urgenti	Spese reali
Assistenza legale	5.000 € per persona
Anticipo di cauzione penale	10.000 € per persona
Massimo per evento della garanzia assistenza rimpatrio	1.500.000 €

COME CHIEDERE ASSISTENZA DURANTE IL SOGGIORNO

In caso di infortunio, per godere delle garanzie stabilite contattare la Centrale di Assistenza della Compagnia assicurativa tassativamente prima di qualsiasi intervento. Verrà comunicato un numero di pratica che sarà l'unico elemento che giustificherà la presa in carico degli interventi.

La Centrale di Assistenza è all'ascolto 24 ore su 24:

Tel.: +39 023 600 37 29

Occorrerà comunicare:

- il numero di contratto AXIT2018155 OPPURE il numero del buono di sottoscrizione comunicato dall'agenzia,
- la natura dell'assistenza richiesta,
- il numero di telefono a cui essere contattati.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

I termini contenuti nel Contratto che non sono definiti altrove ai sensi del Contratto, che siano usati al singolare o al plurale, avranno il seguente significato:

- **Infortunio:** lesione corporale non intenzionale subita dalla vittima, causata dall'azione improvvisa ed imprevedibile di una causa esterna constatata da un medico.
- **Infortunio fisico grave:** lesione fisica non intenzionale subita dalla vittima, provocata dall'azione improvvisa di una causa esterna constatata da un medico, che implichi la cessazione di qualsiasi attività professionale o di altro tipo della vittima, impedendole qualsiasi spostamento con mezzi propri.
- **Assicurato:** persona fisica o gruppo designato nelle Condizioni speciali con questa qualità.
- **Avente diritto:** persona che gode delle prestazioni versate, non a titolo personale ma per i suoi legami con l'Assicurato. Salvo clausola contraria alla sottoscrizione del presente Contratto, si tratta esclusivamente del coniuge, in sua mancanza dei figli e in loro mancanza degli eredi dell'Assicurato.
- **Bagaglio:** borse da viaggio, valigie, oggetti e effetti personali, ad esclusione del vestiario indossato dall'Assicurato.
- **Catastrofe naturale:** fenomeno, quali terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, inondazione o cataclisma naturale, causato dall'intensità anomala di un agente naturale e riconosciuto come tale dai poteri pubblici.
- **Contratto:** la presente polizza assicurativa.
- **Compagnia assicurativa:** le garanzie del Contratto sono sostenute dalla succursale irlandese della società Inter Partner Assistance SA, una società anonima di diritto belga con capitale di 11.702.613 euro, Compagnia assicurativa riconosciuta dalla *Banque Nationale de Belgique* con il numero 0487, iscritta nel Registro delle persone giuridiche di Bruxelles con il numero 415 591 055, con sede sociale in 166 boîte 1 Avenue Louise, 1050, Bruxelles, Belgio.

Inter Partner Assistance, succursale irlandese di Inter Partner Assistance SA, si trova a 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda (numero di registrazione 906006) ed esercita la sua attività sotto l'autorità della Banca centrale irlandese. In qualità di azienda assicurativa di diritto belga, Inter Partner Assistance è soggetta al controllo prudenziale della *Banque Nationale de Belgique* (Boulevard de Berlaimont 14 – 1000 Bruxelles – Belgio – IVA BE 0203.201.340 – RPM Bruxelles – www.bnb.be).

Alcune garanzie del Contratto, in particolare il trattamento e la protezione dei dati, sono sostenute da AXA Travel Insurance (numero di registrazione 426087), sita in 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda.

Tutte queste società fanno parte del Gruppo AXA Assistance.

- **Domicilio:** il luogo di residenza abituale dell'Assicurato. In caso di controversia l'indirizzo fiscale è considerato il domicilio.
- **DOM-ROM, COM e collettività sui generis abitati:** Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Réunion, Polinesia francese, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Mayotte, Saint Martin, Saint-Barthélemy, Nuova Caledonia.
- **Evento:** qualsiasi fatto che generi conseguenze pregiudizievoli, che possa comportare l'applicazione di una o più garanzie del Contratto.
- **Spese funebri:** spese di prima conservazione, movimentazione, messa in bara, allestimento specifico del trasporto, trattamenti di conservazione resi obbligatori dalla legislazione, di confezionamento e di bara modello semplice, necessari al trasporto e conformi alla legislazione locale, **ad esclusione delle spese di inumazione e cerimonia.**
- **Spese di ricerca:** spese per le operazioni eseguite da personale addetto ai salvataggi e organismi di soccorso, diverso dalle persone con cui l'Assicurato viaggia, che si sposta appositamente allo scopo di cercare l'Assicurato in un luogo sprovvisto di mezzi di soccorso organizzati o vicini.
- **Spese di soccorso / salvataggio:** spese di trasporto dopo un Infortunio (quando l'Assicurato è stato localizzato) dal punto in cui avviene l'Infortunio fino all'ospedale più vicino.
- **Spese mediche:** spese farmaceutiche, chirurgiche, di consultazione e ricovero ospedaliero prescritte medicalmente, necessarie alla diagnosi e al trattamento di una patologia.
- **Franchigia:** importo che resta a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- **Sciopero:** azione collettiva che consiste nella cessazione organizzata del lavoro da parte di dipendenti di un'azienda, di un settore economico, di una categoria professionale volta ad appoggiare delle rivendicazioni.
- **Malattia:** alterazione dello stato di salute o qualsiasi altra lesione corporea constatata da un medico.

- **Malattia grave:** alterazione dello stato di salute constatato da un medico, che comporti la cessazione di ogni attività professionale o di altro tipo e che esige trattamenti appropriati.
- **Membri della Famiglia:** coniuge di diritto o di fatto, ascendenti o discendenti fino al 2° grado, suoceri, suocere, sorelle, fratelli, cognati, cognate, generi, nuore.
- **Oggetti acquistati durante il Viaggio:** qualsiasi oggetto acquistato durante il viaggio.
- **Oggetti di valore:** gioielli, oggetti di metallo prezioso, perle, pietre fini, orologi, materiali fotografici, informatici, digitali, cinematografici, di registrazione audio o immagine (tranne parti consumabili), nonché i loro accessori, pellicce di pelle fine.
- **Sottoscrittore:** l'organismo o la persona giuridica o fisica, domiciliato in Francia o nei DOM/ROM, COM e collettività *sui generis* come definiti negli articoli 72-3, 73, 74, 76 e 77 della Costituzione e designati nelle Condizioni speciali, che ha sottoscritto e firmato questo contratto e si è impegnato a versare le quote.
- **Vetustà:** svalutazione di un bene derivante dall'uso e dal passare del tempo. La vetustà viene dedotta dall'importo dell'indennità.

ARTICOLO 2 – LIMITE DELLE GARANZIE

- **Durata delle Garanzie:** le garanzie si applicano unicamente a qualsiasi spostamento che non superi la durata di **90 giorni** consecutivi.
- **Territorialità:** tutto il mondo (salvo indicazione contraria nelle Condizioni speciali).

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI GENERALI

Le garanzie della Compagnia assicurativa non si applicano nei seguenti casi, a meno che l'Evento o la sua causa entrino nel campo di applicazione di una delle garanzie previste nel presente atto e sottoscritte dal Sottoscrittore:

- 1) consumo di droghe e sostanze stupefacenti citate nel Codice della Salute Pubblica, farmaci e trattamenti non prescritti da un medico;
- 2) conseguenze di incidenti stradali provocati dall'Assicurato alla guida in stato di ebbrezza caratterizzata dalla presenza nel sangue di un tasso di alcolemia superiore al tasso massimo autorizzato dalla regolamentazione vigente nel paese in cui è avvenuto l'incidente;
- 3) conseguenze degli stati di ebbrezza, atti intenzionali, colpe intenzionali;
- 4) mancata osservanza consapevole da parte dell'Assicurato delle leggi e dei regolamenti vigenti nello Stato del luogo di soggiorno;
- 5) suicidio o tentativo di suicidio dell'Assicurato, automutilazione;
- 6) partecipazione a scommesse, crimini, risse (tranne in caso di legittima difesa);
- 7) danni causati intenzionalmente dall'Assicurato, dietro suo ordine o con la sua complicità o con il suo concorso;
- 8) manipolazione o detenzione di macchine da guerra, armi, comprese quelle usate per la caccia;
- 9) casi di forza maggiore che rendono impossibile l'esecuzione del Contratto, in particolare divieti decisi dalle autorità locali;
- 10) guerre civile o straniera, sommosse, movimenti popolari, Scioperi, atti di terrorismo o sabotaggio;
- 11) incidente dovuto a combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi, dispositivi destinati ad irradiare o ad esplodere tramite modifica del nucleo dell'atomo, nonché loro decontaminazione, sia nel paese di partenza, che in quello di trasferimento o di destinazione;
- 12) situazione a rischio infettivo in contesto epidemico che sia oggetto di una messa in quarantena o di misure preventive o di sorveglianza specifica da parte delle autorità sanitarie locali e/o nazionali del paese d'origine;
- 13) terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, inondazione o cataclisma naturale nell'ambito delle disposizioni previste dalla Legge n. 82-600 del 13 luglio 1982 relativa al risarcimento delle vittime di Catastrofi naturali;
- 14) danni che costituiscono lesione all'ambiente subiti da elementi naturali quali aria, acqua, suolo, fauna, flora, il cui uso sia comune a tutti, nonché danni di ordine estetico che vi si collegano;
- 15) incidenti causati dalla pratica di sport da parte dell'Assicurato nell'ambito di una gara ufficiale organizzata da una federazione sportiva e per la quale viene rilasciata una licenza, e dall'allenamento in vista delle gare;
- 16) attività di alta montagna a partire da 3.000 metri, bob, caccia ad animali pericolosi, sport aerei, slittino, speleologia e pratica dello sci fuori-pista, navigazione in solitaria e/o a più di 60 miglia dalle coste;

17) problema politico che comporti un rischio per la sicurezza personale;

18) guida di veicoli se l'Assicurato non possiede la patente, la licenza o il certificato corrispondente.

ARTICOLO 4 – DICHIARAZIONE DELLE ALTRE ASSICURAZIONI

In applicazione dell'Articolo L. 121-4 del Codice delle assicurazioni, il Sottoscrittore si impegna ad informare la Compagnia assicurativa delle garanzie di cui gode o di cui gode l'Assicurato per lo stesso rischio presso altri assicuratori. Quando più assicurazioni vengano stipulate senza frode, né dolo, ognuna di esse produce i suoi effetti nei limiti contrattuali di garanzia.

Nel caso in cui l'Assicurato dimostri la presenza di una garanzia antecedente per uno dei rischi coperti dal Contratto, egli ha la possibilità, in conformità all'articolo L. 112-10 del Codice delle assicurazioni, di rinunciare al Contratto entro 14 giorni civili dalla sua conclusione. L'Assicurato sarà quindi rimborsato dei premi che avrà versato all'Assicuratore, senza spese né penali, tranne in caso di Sinistro che si verifichi anteriormente all'esercizio del diritto di rinuncia. Prima della conclusione del Contratto, la Compagnia assicurativa consegna all'Assicurato un documento che lo invita a verificare se è già beneficiario di una garanzia che copra uno dei rischi coperti dal Contratto e che lo informi della facoltà di rinuncia.

ARTICOLO 5 - PERIZIA

I danni ai beni garantiti vengono valutati di volta in volta oppure vengono valutati da una perizia amichevole, fatti salvi i diritti rispettivi delle parti. Ogni parte sceglie un perito; se i periti designati non sono d'accordo, designano un terzo perito; i tre periti operano in comune a maggioranza dei voti. Se una parte non nomina il suo perito, o se i due periti non giungono ad un accordo sulla scelta del terzo perito, la designazione viene eseguita dall'autorità giudiziaria competente. Questa nomina viene fatta su semplice richiesta firmata di entrambe le parti, o di una soltanto, l'altra parte essendo stata convocata a mezzo lettera raccomandata.

Ogni parte paga le spese e gli onorari del proprio perito; gli onorari del terzo perito e le spese della sua nomina, se del caso, sono sostenuti in parti uguali dalla Compagnia assicurativa e dall'Assicurato.

ARTICOLO 6 - RICORSO CONTRO I TERZI RESPONSABILI

La Compagnia assicurativa che ha pagato l'indennità assicurativa è surrogata, ai sensi dell'articolo L.121-12 del Codice delle assicurazioni, fino a concorrenza di detta indennità nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato contro i terzi che, a causa loro, hanno causato il danno.

Tuttavia, questa surroga non si applica alle indennità forfetarie garantite in caso di decesso o di incapacità permanente dell'Assicurato.

ARTICOLO 7 – RECLAMO E MEDIAZIONE

In caso di reclamo riguardante la messa in opera delle garanzie Annullamento, Bagaglio, Ritardo di aereo, l'Assicurato può rivolgersi a:

Presence Assistance Tourisme

TSA 16666

92308 LEVALLOIS PERRET Cédex - FRANCIA

Tel.: +33 (0) 1 55 90 47 51

In caso di reclamo riguardante l'applicazione delle garanzie Assistenza Rimpatrio, l'Assicurato può rivolgersi a:

AXA Assistance

ATI France

C/Tarragona N°161

0814 Barcellona, Spagna

In caso di disaccordo, essi possono rivolgersi al Mediatore, personalità indipendente:

La Médiation de l'Assurance

TSA 50110

75441 Paris Cedex 09

Questo ricorso è gratuito. Il parere del Mediatore non si impone e lascerà la libertà all'Assicurato di rivolgersi eventualmente al tribunale francese competente.

Per maggiori informazioni l'Assicurato può consultare il sito Internet: <http://www.mediation-assurance.org>.

ARTICOLO 8 – PRESCRIZIONE

In conformità all'articolo L. 114-1 del Codice delle assicurazioni, qualsiasi azione derivante dal Contratto sarà prescritta per 2 anni a partire dall'Evento che dà loro nascita.

Questo periodo di tempo si applica:

- in caso di reticenza, omissione, dichiarazione falsa o inesatta sul rischio corso, esclusivamente a partire dal giorno in cui l'assicuratore ne è venuto a conoscenza;
- in caso di Sinistro, esclusivamente a partire dal giorno in cui gli interessati ne sono venuti a conoscenza, se dimostrano che fino al qual momento lo ignoravano.

Quando l'azione dell'Assicurato contro l'assicuratore ha come causa il ricorso di un terzo, il termine di prescrizione inizia a decorrere esclusivamente dal giorno in cui detto terzo ha esercitato un'azione legale contro l'Assicurato o è stato risarcito da quest'ultimo.

La prescrizione viene portata a 10 anni nei contratti assicurativi contro gli Incidenti che colpiscono le persone, quando i beneficiari sono gli aventi diritto dell'Assicurato deceduto.

In conformità all'articolo L. 114-2 del Codice delle assicurazioni, la prescrizione viene interrotta da una delle cause ordinarie di interruzione della prescrizione:

- domande giudiziali, anche per direttissima, o anche presentate innanzi ad una giurisdizione non competente;
- atti di esecuzione forzata o qualsiasi misura conservativa adottata in applicazione del codice delle procedure civili di esecuzione;
- riconoscimenti da parte dell'assicuratore del diritto a garanzia dell'Assicurato, o qualsiasi riconoscimento di debito dell'Assicurato verso l'assicuratore;
- ricorsi alla mediazione o alla conciliazione;
- quando la parte è nell'impossibilità di agire a seguito di un impedimento derivante dalla legge, dalla convenzione o dalla forza maggiore.

La prescrizione viene altresì interrotta:

- dalla designazione di periti in seguito ad un Sinistro;
- dall'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita dall'assicuratore all'Assicurato relativamente all'azione per il pagamento del premio o dall'Assicurato all'assicuratore per il saldo dell'indennità.

In conformità all'articolo L. 114-3 del Codice delle assicurazioni, le parti del contratto assicurativo non possono, anche di comune accordo, né modificare la durata della prescrizione né aggiungervi cause di sospensione o di interruzione.

ARTICOLO 9 - LEGGE INFORMATICA E LIBERTÀ

Nell'ambito del controllo della qualità dei servizi resi, le conversazioni telefoniche tra il Sottoscrittore o l'Assicurato e delle società del gruppo AXA Assistance possono essere registrate.

Le informazioni relative al Sottoscrittore o all'Assicurato sono destinate all'uso interno delle società del gruppo AXA Assistance, nonché alle persone portate ad intervenire e incaricate della stipulazione, della gestione e dell'esecuzione del Contratto, nel limite delle loro attribuzioni rispettive, in conformità agli articoli 6 e successivi della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978.

Alcuni dei destinatari dei dati si trovano al di fuori dell'Unione Europea. In particolare AXA Business Services si trova in India e AXA Assistance Maroc Services in Marocco. La Compagnia assicurativa garantisce che sono state adottate tutte le misure necessarie per assicurare un buon livello di protezione dei dati.

La Compagnia assicurativa è soggetta agli obblighi legali legati principalmente al Codice Monetario e Finanziario in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali e contro il finanziamento del terrorismo e, a tale titolo, attua un trattamento per la sorveglianza dei Contratti che può arrivare alla redazione di una dichiarazione di sospetto in conformità all'autorizzazione unica della Commissione Nazionale dell'Informatica e delle Libertà (CNIL) del 16 giugno 2011.

Inoltre, i dati personali del Sottoscrittore e dell'Assicurato potranno essere usati nell'ambito del trattamento della lotta contro la frode che la CNIL ha autorizzato la Compagnia assicurativa ad attuare in conformità all'autorizzazione unica in data 17 luglio 2014; questo trattamento può comportare, eventualmente, l'iscrizione in un elenco di alcune persone che presentano un rischio di frode.

Il Sottoscrittore e l'Assicurato possiedono il diritto di accesso e rettifica ai dati che li riguardano, che possono esercitare rivolgendosi ad AXA Travel Insurance, Data Protection Officer, The Quadrangle, 106-118 Station Road, Redhill RH1 1PR, United Kingdom.

ARTICOLO 11 - LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è soggetto alla legge francese.

DISPOSIZIONI SPECIALI

ANNULLAMENTO SENZA MOTIVO E SENZA GIUSTIFICATIVO FRANCHIGIA 30% DELL'IMPORTO DEL VIAGGIO

ARTICOLO 1 – NATURA E PORTATA DELLA GARANZIA

La Compagnia assicurativa garantisce, **a concorrenza di un importo massimo e con una Franchigia del 30% dell'importo del viaggio**, il rimborso delle spese di annullamento fatturate dall'organizzatore del viaggio in applicazione delle sue condizioni generali di vendita, e questo indipendentemente dal motivo di annullamento.

La Compagnia assicurativa garantisce, alle stesse condizioni, il rimborso delle spese di annullamento fatturate dall'organizzatore del viaggio in applicazione delle sue condizioni generali di vendita in caso di annullamento di qualsiasi persona dovesse accompagnare l'Assicurato (**massimo quattro persone**) durante il viaggio, iscritta contemporaneamente all'Assicurato e assicurata da questo stesso Contratto. Tuttavia, se l'Assicurato desidera partire senza la o le persone che avrebbero dovuto accompagnarlo, le spese supplementari di hotel o di cabina singola saranno prese a carico.

Se l'Assicurato preferisce farsi sostituire da un'altra persona piuttosto che annullare il viaggio, la Compagnia assicurativa si fa carico delle spese di cambiamento di nome fatturate dal fornitore (tour operator, compagnia aerea...), nella misura in cui l'importo di questa indennità non è superiore all'importo delle spese di annullamento esigibili alla data in cui il Sinistro si è verificato.

ARTICOLO 2 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA GARANZIA

A condizione che l'Assicurato abbia pagato in via preliminare il premio corrispondente, la garanzia entra in vigore a partire dall'acquisto o dalla prenotazione del viaggio e scade al momento della partenza (**DATA DI PARTENZA ANDATA SUL CONTRATTO DI VIAGGIO**) per il viaggio coperto dal presente Contratto.

ARTICOLO 3 - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

L'indennità dovuta in virtù della presente garanzia non può superare l'importo reale delle penali fatturate né l'importo massimo indicato nelle Condizioni speciali a seguito dell'annullamento del viaggio.

In ogni caso, l'indennità non potrà superare gli importi fissati nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

Le spese di pratica, il premio assicurativo e le tasse rimborsabili all'agenzia di viaggio o all'Assicurato dal vettore o da qualsiasi altro organismo di riscossione non sono rimborsabili.

ARTICOLO 4 - FRANCHIGIA

In ogni caso, la Compagnia assicurativa indennizzerà l'Assicurato previa deduzione di una Franchigia il cui importo è specificato nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI

Nell'ambito della garanzia spese di annullamento senza giustificativo, non si applica alcuna esclusione.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Dal momento in cui l'Assicurato viene a conoscenza di un Evento che gli impedisca di effettuare il suo viaggio, deve:

- avvisare immediatamente l'azienda presso la quale ha acquistato la sua prestazione. La Compagnia assicurativa si farà carico unicamente delle spese di annullamento esigibili alla data in cui l'Evento si è verificato;
- dichiarare il Sinistro alla Compagnia assicurativa non appena il Sinistro si verifica, e comunque **entro e non oltre 5 giorni lavorativi. Trascorso tale periodo di tempo, l'Assicurato perderà qualsiasi diritto all'indennità qualora il suo ritardo abbia**

causato un danno alla Compagnia assicurativa;

- inviare alla Compagnia assicurativa, tramite il sito di PRESENCE ASSISTANCE TOURISME, tutti i documenti necessari per preparare una pratica per dimostrare la fondatezza e l'importo del reclamo.

ANNULLAMENTO PER CAUSE GIUSTIFICATE FRANCHIGIA 20% DELL'IMPORTO DEL VIAGGIO

ARTICOLO 1 – NATURA E PORTATA DELLA GARANZIA

La Compagnia assicurativa garantisce, a concorrenza di un importo massimo e con una Franchigia del 20% dell'importo del viaggio, il rimborso delle spese di annullamento fatturate dall'organizzatore del viaggio in applicazione delle sue condizioni generali di vendita quando questo annullamento, **notificato PRIMA DELLA PARTENZA O IL GIORNO DEL PARTENZA (DATA DI PARTENZA DI ANDATA RIPORTATA NEL CONTRATTO DI VIAGGIO)**, è dovuto alla comparsa, dopo la sottoscrizione del presente Contratto assicurativo, di un Evento aleatorio che possa essere giustificato.

Per Evento aleatorio si intende qualsiasi circostanza non intenzionale da parte dell'Assicurato o di un Membro della sua famiglia, imprevedibile il giorno della sottoscrizione e che provenga dall'azione di una causa esterna.

La Compagnia assicurativa garantisce, alle stesse condizioni, il rimborso delle spese di annullamento fatturate dall'organizzatore del viaggio in applicazione delle sue condizioni generali di vendita in caso di annullamento di una persona che dovesse accompagnare l'Assicurato (**massimo quattro persone**) durante il viaggio, iscritta contemporaneamente all'Assicurato e assicurata da questo stesso Contratto, quando l'annullamento ha come origine una delle cause riportate sopra. Tuttavia, se l'Assicurato desidera partire senza la o le persone che avrebbero dovuto accompagnarlo, le spese supplementari di hotel o di cabina singola saranno prese a carico, unicamente se la pratica di annullamento è oggetto di un rimborso da parte della Compagnia assicurativa.

Se, per un Evento garantito, l'Assicurato preferisce farsi sostituire da un'altra persona piuttosto che annullare il viaggio, la Compagnia assicurativa si fa carico delle spese di cambiamento di nome fatturate dal fornitore (tour operator, compagnia aerea...), nella misura in cui l'importo di questa indennità non è superiore all'importo delle spese di annullamento esigibili alla data della comparsa del Sinistro.

ARTICOLO 2 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA GARANZIA

A condizione che l'Assicurato abbia pagato in via preliminare il premio corrispondente, la garanzia entra in vigore a partire dall'acquisto o dalla prenotazione del viaggio e scade al momento della partenza (**DATA DI PARTENZA ANDATA SUL CONTRATTO DI VIAGGIO**) per il viaggio coperto dal presente Contratto.

ARTICOLO 3 - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

L'indennità dovuta in virtù della presente garanzia non può superare l'importo reale delle penali fatturate né l'importo massimo indicato nelle Condizioni speciali a seguito dell'annullamento del viaggio.

In ogni caso, l'indennità non potrà superare gli importi fissati nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

ATTENZIONE

Se l'Assicurato annulla tardivamente, la Compagnia assicurativa potrà farsi carico delle spese di annullamento esigibili esclusivamente alla data di comparsa dell'Evento generatore del Sinistro.

Se la sottoscrizione della garanzia è successiva alla comparsa del motivo di annullamento del viaggio e alla sua conoscenza da parte dell'Assicurato, essa non darà diritto alle indennità.

Le spese di pratica, il premio assicurativo e le tasse rimborsabili all'agenzia di viaggio o all'Assicurato dal vettore o da qualsiasi altro organismo di riscossione non sono rimborsabili.

ARTICOLO 4 - FRANCHIGIA

In ogni caso, la Compagnia assicurativa indennizzerà l'Assicurato previa deduzione di una Franchigia il cui importo è specificato nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI

Tutti gli Eventi non indicati nell'articolo 1 "Natura e portata della garanzia" sono esclusi dalla presente garanzia.

Oltre alle esclusioni previste nelle Disposizioni Generali, non sono garantiti gli annullamenti dovuti a:

- Eventi la cui origine si ponga tra la data di iscrizione al viaggio e la data di sottoscrizione dell'assicurazione;
- circostanze che nuocciano soltanto al semplice piacere del viaggio dell'Assicurato;
- il fatto che la destinazione del viaggio dell'Assicurato sia sconsigliata dal Ministero degli esteri francese;
- Eventi la cui responsabilità potrebbe spettare al tour operator in applicazione del Codice del Turismo;
- richiesta tardiva di un visto presso le autorità competenti, rifiuto di visto, non conformità di un passaporto e dimenticanza di vaccinazione.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Dal momento in cui l'Assicurato viene a conoscenza di un Evento che gli impedisca di effettuare il suo viaggio, deve:

- avvisare immediatamente l'azienda presso la quale ha acquistato la sua prestazione. La Compagnia assicurativa si farà carico unicamente delle spese di annullamento esigibili alla data in cui l'Evento si è verificato;
- dichiarare il Sinistro alla Compagnia assicurativa non appena il Sinistro si verifica, e comunque **entro e non oltre 5 giorni lavorativi. Trascorso tale periodo di tempo, l'Assicurato perderà qualsiasi diritto all'indennità se il suo ritardo avrà causato un danno alla Compagnia assicurativa;**
- inviare alla Compagnia assicurativa, tramite il sito di PRESENCE ASSISTANCE TOURISME, tutti i documenti necessari per preparare una pratica per dimostrare la fondatezza e l'importo del reclamo.

Se le informazioni mediche necessarie all'istruzione della pratica non verranno comunicate al nostro medico-consulente, la pratica non potrà essere trattata.

**ANNULLAMENTO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO, DECESSO
(con giustificativo) FRANCHIGIA 10% DELL'IMPORTO DEL VIAGGIO**

ARTICOLO 1 – NATURA E PORTATA DELLA GARANZIA

La Compagnia assicurativa garantisce, **a concorrenza di un importo massimo e con una Franchigia del 10% dell'importo del viaggio**, il rimborso delle spese di annullamento fatturate dall'organizzatore del viaggio in applicazione delle sue condizioni generali di vendita quando detto annullamento, notificato **PRIMA DELLA PARTENZA O IL GIORNO DEL PARTENZA (DATA DI PARTENZA DI ANDATA RIPORTATA SUL CONTRATTO DI VIAGGIO)**, è dovuto al verificarsi, dopo la sottoscrizione del presente Contratto di assicurazione del decesso, di un infortunio fisico grave o di una malattia grave dell'Assicurato, del suo coniuge di diritto o di fatto, dei suoi ascendenti o discendenti fino al 2° grado, suoceri, suocere, fratelli, sorelle, cognati, cognate, generi, nuore, nonché di qualsiasi persona che viva abitualmente con l'Assicurato.

La Compagnia assicurativa garantisce, alle stesse condizioni, il rimborso delle spese di annullamento fatturate dall'organizzatore del viaggio in applicazione delle sue condizioni generali di vendita in caso di annullamento di qualsiasi persona dovesse accompagnare l'Assicurato (**massimo quattro persone**) durante il viaggio, iscritta contemporaneamente all'Assicurato e assicurata da questo stesso Contratto, quando l'annullamento ha come origine una delle cause citate sopra. Tuttavia, se l'Assicurato desidera partire senza la o le persone che avrebbero dovuto accompagnarlo, le spese supplementari di hotel o di cabina singola saranno prese a carico unicamente se la pratica di annullamento è oggetto di un rimborso da parte della Compagnia assicurativa.

Se, per un Evento garantito, l'Assicurato preferisce farsi sostituire da un'altra persona piuttosto che annullare il viaggio, la Compagnia assicurativa si fa carico delle spese di cambiamento di nome fatturate dal fornitore (tour operator, compagnia aerea...), nella misura in cui l'importo di questa indennità non è superiore all'importo delle spese di annullamento esigibili alla data della comparsa del Sinistro.

ARTICOLO 2 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA GARANZIA

A condizione che l'Assicurato abbia pagato in via preliminare il premio corrispondente, la garanzia entra in vigore a partire dall'acquisto o dalla prenotazione del viaggio e scade al momento della partenza (**DATA DI PARTENZA di ANDATA SUL CONTRATTO DI VIAGGIO**) per il viaggio coperto dal presente Contratto.

ARTICOLO 3 - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

L'indennità dovuta in virtù della presente garanzia non può superare l'importo reale delle penali fatturate né l'importo massimo fissato nelle Condizioni speciali a seguito dell'annullamento del viaggio.

In ogni caso, l'indennità non potrà superare gli importi fissati nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

ATTENZIONE

Se l'Assicurato annulla tardivamente, la Compagnia assicurativa potrà farsi carico delle spese di annullamento esigibili esclusivamente alla data di comparsa dell'Evento generatore del Sinistro.

Se la sottoscrizione della garanzia è successiva alla comparsa del motivo di annullamento del viaggio e alla sua conoscenza da parte dell'Assicurato, essa non darà diritto alle indennità.

Le spese di pratica, il premio assicurativo e le tasse rimborsabili all'agenzia di viaggio o all'Assicurato dal vettore o da qualsiasi altro organismo di riscossione non sono rimborsabili.

ARTICOLO 4 - FRANCHIGIA

In ogni caso, la Compagnia assicurativa indennizzerà l'Assicurato previa deduzione di una Franchigia il cui importo è specificato nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI

Tutti gli Eventi non indicati nell'articolo 1 "Natura e portata della garanzia" sono esclusi dalla presente garanzia.

Oltre alle esclusioni previste nelle Disposizioni Generali, non sono garantiti gli annullamenti dovuti a:

- ◆ malattie o incidenti che siano stati oggetto di una prima constatazione, un trattamento, una ricaduta, un aggravamento o un ricovero ospedaliero tra la data di prenotazione del viaggio e la data di sottoscrizione del presente Contratto;
- ◆ Eventi (Infortunio fisico grave, Malattia grave) avvenuti tra la data di prenotazione del viaggio e la data di sottoscrizione del presente Contratto;
- ◆ decesso, quando avviene più di un mese prima della data di partenza,
- ◆ conseguenze di situazioni a rischio infettivo in contesto epidemico che siano oggetto di una messa in quarantena o di misure preventive o di sorveglianza specifica da parte delle autorità sanitarie locali e/o nazionali;
- ◆ pneumopatia atipica o Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS), influenza aviaria o influenza A-H1N1 nonché pandemie o epidemie riconosciute dalle organizzazioni sanitarie nazionali o internazionali;
- ◆ qualsiasi circostanza che nuoccia esclusivamente al semplice piacere del viaggio dell'Assicurato;
- ◆ il fatto che la destinazione del viaggio dell'Assicurato sia sconsigliata dal Ministero degli esteri francese;
- ◆ qualsiasi Evento la cui responsabilità potrebbe incombere al tour operator in applicazione del Codice del Turismo;
- ◆ richiesta tardiva di un visto presso le autorità competenti, rifiuto del visto, non conformità di un passaporto e dimenticanza di vaccinazione.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Dal momento in cui l'Assicurato viene a conoscenza di un Evento che gli impedisca di effettuare il suo viaggio, deve:

- avvisare immediatamente l'azienda presso la quale ha acquistato la sua prestazione. La Compagnia assicurativa si farà carico unicamente delle spese di annullamento esigibili alla data in cui l'Evento si è verificato;

- dichiarare il Sinistro alla Compagnia assicurativa non appena il Sinistro si verifica, e comunque **entro e non oltre 5 giorni lavorativi**. **Trascorso tale periodo di tempo, l'Assicurato perderà qualsiasi diritto all'indennità se il suo ritardo ha causato un danno alla Compagnia assicurativa;**

- inviare alla Compagnia assicurativa, tramite il sito di PRESENCE ASSISTANCE TOURISME, tutti i documenti necessari per preparare una pratica per dimostrare la fondatezza e l'importo del reclamo.

Se le informazioni mediche necessarie all'istruzione della pratica non verranno comunicate al nostro medico-consulente, la pratica non potrà essere trattata.

In occasione del Sinistro, per beneficiare di tutte le garanzie definite di seguito, occorre tassativamente contattare la Centrale di Assistenza della Compagnia assicurativa prima di qualsiasi intervento. In tale occasione verrà fornito un numero di pratica che sarà l'unico elemento a giustificare la presa in carico degli interventi.

ARTICOLO 1 - L'ASSICURATO È AMMALATO O VITTIMA DI UN INFORTUNIO FISICO

- Lo staff medico della Compagnia assicurativa si mette in contatto con il medico curante sul posto e/o con il medico di famiglia, per intervenire nelle condizioni più adatte allo stato di salute dell'Assicurato.
- Lo staff medico della Compagnia assicurativa organizza il trasporto dell'Assicurato verso il centro medico più vicino al suo domicilio o un trasferimento ad un centro ospedaliero meglio attrezzato o più specializzato.
- A seconda della gravità dello stato di salute, solo lo staff medico della Compagnia assicurativa è abilitato a decidere il rimpatrio, i mezzi di trasporto e il luogo di ricovero.
- La Compagnia assicurativa rimpatrierà l'Assicurato presso il suo domicilio se è in condizioni di lasciare il centro medico.
- Se lo stato di salute dell'Assicurato lo giustifica, la Compagnia assicurativa organizza e si fa carico del viaggio di una persona che si trova sul posto che lo accompagnerà.
- Se lo stato di salute dell'Assicurato non giustifica un ricovero o un rimpatrio e l'Assicurato non può ritornare alla data inizialmente prevista, la Compagnia assicurativa si fa carico delle spese realmente sostenute di prolungamento del soggiorno in hotel nonché di quelle di un'altra persona al suo capezzale: **il massimale per notte e per persona è riportato nella Tabella degli Importi delle Garanzie, su giustificativo, ad esclusione delle spese di vitto, fino al rimpatrio dell'Assicurato. La durata di questa garanzia non potrà superare il numero di pernottamenti riportato nella Tabella degli Importi delle Garanzie.**

Quando lo stato di salute dell'Assicurato lo consente, la Compagnia assicurativa organizza e si fa carico del suo ritorno e di quello, eventualmente, della persona che è rimasta accanto a lui.

- Se l'Assicurato è ricoverato in ospedale e il suo stato di salute non giustifica oppure impedisce il suo rimpatrio o il suo rientro immediato, la Compagnia assicurativa organizza il soggiorno in hotel della persona che l'Assicurato designa, che si trovi già sul posto e che resti al suo capezzale, e si fa carico delle spese imprevedute realmente sostenute **fino ad un massimo per notte riportato nella Tabella degli Importi delle Garanzie, dietro giustificativo, ad esclusione delle spese di vitto, fino al rimpatrio dell'Assicurato. La durata di questa garanzia non potrà superare il numero di pernottamenti riportato nella Tabella degli Importi delle Garanzie.**

La Compagnia assicurativa si fa carico del rientro di questa persona, nel caso in cui non possa usare i mezzi inizialmente previsti.

- Se il ricovero ospedaliero sul posto supera sette (7) giorni e se nessuno resta al capezzale dell'Assicurato, la Compagnia assicurativa mette a disposizione della persona nominata dall'Assicurato un biglietto di andata/ritorno per recarsi presso di lui, questo unicamente alla partenza da uno dei paesi membri dell'Unione Europea o dalla Svizzera, e organizza il soggiorno in hotel di questa persona, fino ad un **importo massimo per notte riportato nella Tabella degli Importi delle Garanzie, dietro giustificativo, ad esclusione delle spese di vitto. La durata di questa garanzia non potrà superare il numero di pernottamenti riportato nella Tabella degli Importi delle Garanzie.**

Quando lo stato di salute dell'Assicurato lo consente, la Compagnia assicurativa organizza e si fa carico del suo rientro e di quello, eventualmente, della persona che è rimasta accanto a lui.

- Se lo stato di salute dell'Assicurato non gli consente di occuparsi dei figlio minori e nessun Membro maggiorenne della Famiglia dell'Assicurato lo accompagna, la Compagnia assicurativa organizza lo spostamento della persona designata dall'Assicurato per riportarli al Domicilio dell'Assicurato.

In deroga alle esclusioni della garanzia assistenza rimpatrio, la garanzia è estesa in caso di decesso o Infortunio derivante dall'uso di uno scooter motorizzato a due o tre ruote di una cilindrata inferiore o pari a 125 cm³.

In deroga alle Esclusioni Generali, la garanzia è estesa in caso di decesso, Malattia o Infortunio che sopraggiungano in occasione di un terremoto, un'eruzione vulcanica, un maremoto, un'inondazione, un cataclisma naturale o un Infortunio derivante da combustibile nucleare, prodotto o rifiuto radioattivo, da mezzi destinati ad irradiare o a esplodere per modifica del nucleo dell'atomo, nonché la loro decontaminazione, indipendentemente dal paese di partenza, di trasferimento o destinazione.

ARTICOLO 2 - CASO DI DECESSO

- La Compagnia assicurativa organizza e si fa carico del trasporto della salma dal luogo di messa in bara fino al luogo di inumazione nel paese di Domicilio dell'Assicurato.

Le Spese funebri sono prese a carico a concorrenza dell'importo riportato nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

- La Compagnia assicurativa organizza eventualmente il rientro dei Membri della Famiglia che partecipavano allo stesso viaggio che erano coperti da questo stesso Contratto e se ne carico fino al luogo dell'inumazione.

ARTICOLO 3 - ALTRI TIPI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE

- Rientro anticipato:** se l'Assicurato si ritrova obbligato ad interrompere il suo viaggio a causa:
 - del decesso di un Membro della sua Famiglia, della persona incaricata della custodia dei suoi figli minori o portatori di handicap, del suo sostituto sul posto di lavoro;
 - del ricovero ospedaliero per Malattia Grave o Infortunio fisico grave del suo coniuge di diritto o di fatto, dei suoi ascendenti e discendenti di primo grado rimasti nel paese d'origine dell'Assicurato, che metta in discussione la prognosi vitale previo invio della situazione medica da parte del medico curante al servizio di assistenza della Compagnia assicurativa;
 - del sopraggiungere di danni gravi per incendio, esplosione, furto o causati dalle forze della natura nella residenza principale o secondaria dell'Assicurato o nei suoi locali professionali e che necessiti tassativamente la sua presenza sul posto;

La Compagnia assicurativa organizza e si fa carico del rientro dell'Assicurato al suo domicilio. Se i tempi lo consentono e la presenza dell'Assicurato è necessaria al proseguimento del viaggio, la Compagnia assicurativa organizza e si fa carico del rientro dell'Assicurato fino al luogo in cui può ritrovare i partecipanti al viaggio.

- Rimpatrio o trasporto degli altri Assicurati**

Se, a seguito del rimpatrio dell'Assicurato, gli accompagnatori assicurati dallo stesso Contratto desiderano essere rimpatriati, la Compagnia assicurativa organizza e si fa carico del loro ritorno **nel limite massimo di quattro (4) persone**.

- Spese mediche**

IMPORTANTE: i viaggiatori con destinazione un paese dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera devono munirsi della carta europea di Assicurazione Malattia.

La Compagnia assicurativa rimborsa all'Assicurato, dopo l'intervento della Previdenza sociale e di qualsiasi altro ente previdenziale, le Spese mediche prescritte da un medico sostenute al di fuori del paese di residenza dell'Assicurato **entro il limite degli importi riportati nella Tabella degli Importi delle Garanzie**.

In ogni caso, la Compagnia assicurativa risarcirà l'Assicurato **previa deduzione di una Franchigia il cui importo è specificato nella Tabella degli Importi delle Garanzie**.

- Anticipo su spese di ricovero ospedaliero all'estero**

Se l'Assicurato si trova fuori dal suo paese di residenza, nell'impossibilità di saldare le Spese mediche per un ricovero ospedaliero dovuto ad una Malattia o ad un Infortunio avvenuto durante il Periodo di Garanzia, la Compagnia assicurativa può anticiparle, a richiesta dell'Assicurato, alle seguenti condizioni cumulative:

- i medici della Compagnia assicurativa devono giudicare, previa raccolta delle informazioni dal medico locale, che è impossibile rimpatriare immediatamente l'Assicurato nel suo paese di residenza,
- i trattamenti ai quali si applica l'anticipo devono essere prescritti d'accordo con i medici della Compagnia assicurativa,
- l'Assicurato o qualsiasi persona da esso autorizzata deve impegnarsi formalmente, firmando un documento specifico fornito dalla Compagnia assicurativa in occasione dell'attuazione della presente prestazione:
 - ad intraprendere le procedure per farsi carico delle spese presso gli enti assicurativi (previdenza sociale, mutua) **entro 15 giorni dalla data di invio** degli elementi necessari a tale procedura da parte della Compagnia assicurativa,
 - a rimborsare alla Compagnia assicurativa le somme percepite a tale titolo da parte degli enti assicurativi **entro la settimana successiva al ricevimento di dette somme**.

Resteranno unicamente a carico della Compagnia assicurativa, e nel limite dell'importo di presa in carica previsto per la prestazione spese mediche, le spese non prese a carico dagli enti assicurativi. L'Assicurato dovrà comunicare alla Compagnia assicurativa la dichiarazione di non presa in carico da parte di detti enti assicurativi, nella settimana successiva al ricevimento.

Se non si saranno eseguite le procedure di presa in carico presso gli enti assicurativi entro i tempi previsti o se non si sarà presentata alla Compagnia assicurativa la dichiarazione di non presa a carico da parte di detti enti assicurativi, l'Assicurato non potrà in nessun caso avvalersi della prestazione "Spese mediche" e dovrà rimborsare tutte le spese di ricovero ospedaliero anticipate dalla Compagnia assicurativa, che avvierà, se del caso, eventuali procedure di recupero, il cui costo sarà sostenuto dal beneficiario.

La Compagnia assicurativa rimborsa all'Assicurato, previo intervento della Previdenza sociale e di qualsiasi altro ente previdenziale, le Spese mediche prescritte da un medico, sostenute nel paese di residenza dell'Assicurato **nel limite degli importi indicati nella Tabella degli Importi delle Garanzie.**

In ogni caso, la Compagnia assicurativa risarcirà l'Assicurato previa deduzione di una Franchigia il cui importo è specificato nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

Inoltre, se l'Assicurato è fuori dal suo paese di residenza, nell'impossibilità di saldare le spese mediche per un ricovero ospedaliero dovuto ad una Malattia o un Infortunio avvenuto durante il Periodo di Garanzia, la Compagnia assicurativa può anticiparle, a richiesta dell'Assicurato, nei limiti degli impegni della Compagnia assicurativa, in cambio di un assegno di cauzione dell'importo corrispondente all'importanza delle spese stimate. Questo assegno di cauzione sarà restituito esclusivamente dietro giustificazione di una posizione ufficiale della Previdenza sociale e/o di qualsiasi ente previdenziale che possa farsi carico delle spese anticipate. All'Assicurato verrà chiesta la ricognizione dell'anticipo delle Spese mediche suo luogo di soggiorno.

Questa garanzia cessa a partire dal giorno in cui la Compagnia assicurativa è in grado di effettuare il rimpatrio dell'Assicurato, o il giorno in cui l'Assicurato rientra nel suo paese d'origine.

▪ **Malattia o Infortunio di uno dei figli minorenni o portatore di handicap dell'Assicurato rimasto nel paese di domicilio**

Se, durante il viaggio dell'Assicurato, uno dei suoi figli minorenni o portatore di handicap rimasto nel paese di domicilio è Malato o subisce un Infortunio, la Compagnia assicurativa si tiene a disposizione della persona incaricata della sua custodia per organizzarne il trasporto al centro ospedaliero più adatto a prodigare le cure richieste dal suo stato di salute, purché l'Assicurato ne abbia dato l'autorizzazione scritta preliminare.

La Compagnia assicurativa garantisce il ritorno al Domicilio del figlio dell'Assicurato e lo terrà informato del suo stato di salute, se l'Assicurato avrà lasciato un indirizzo di viaggio.

Se la presenza dell'Assicurato è indispensabile, la Compagnia assicurativa ne organizza il rientro.

▪ **Spese di Soccorso, comprese Ricerca e Salvataggio**

La Compagnia assicurativa si fa carico delle Spese di Ricerca, di Salvataggio e di Soccorso, **a concorrenza dell'importo per persona e per evento riportato nella Tabella degli Importi delle Garanzie**, spese corrispondenti alle operazioni organizzate da personale civile o militare addetto ai salvataggi o enti specializzati pubblici o privati contattati in occasione della scomparsa dell'Assicurato o in caso di Infortunio fisico.

▪ **Invio di farmaci**

La Compagnia assicurativa si fa carico di tutte le misure necessarie per assicurare la ricerca e l'invio di farmaci indispensabili per il proseguimento di un trattamento in corso nel caso in cui, non avendo più a disposizione tali farmaci, sia impossibile per l'Assicurato procurarseli sul posto o ottenere il loro equivalente. Il costo di detti farmaci resta a carico dell'Assicurato.

▪ **Trasmissione di messaggi importanti e urgenti**

La Compagnia assicurativa si incarica di trasmettere i messaggi destinati all'Assicurato quando questi non può essere raggiunto direttamente.

Analogamente, la Compagnia assicurativa può comunicare ad un Membro della Famiglia dell'Assicurato, dietro sua chiamata, un messaggio che l'Assicurato ha lasciato per lui/lei. I messaggi vengono trasmessi sotto la sola responsabilità del loro autore, che deve essere identificato.

▪ **Assistenza legale**

La Compagnia assicurativa si fa carico, a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella degli Importi delle Garanzie, degli onorari dei rappresentanti giudiziari ai quali l'Assicurato potrebbe rivolgersi se un'azione fosse intentata contro di esso,

purché i fatti rimproverati non siano suscettibili di sanzione penale secondo la legislazione del paese.

Questa garanzia non si esercita per i fatti in relazione con l'attività professionale dell'Assicurato o la custodia e/o l'utilizzo di un veicolo a motore.

▪ **Anticipo della cauzione penale**

Se, in caso di infrazione alla legislazione del paese in cui si trova l'Assicurato, le autorità impongono a quest'ultimo il versamento di una cauzione penale, la Compagnia assicurativa la anticipa **a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella degli Importi delle Garanzie.**

Il rimborso di questo anticipo deve essere fatto entro un (1) mese dalla presentazione della richiesta di rimborso da parte della Compagnia assicurativa. Se le Autorità del paese rimborsano la cauzione penale all'Assicurato prima di tale termine, essa dovrà essere immediatamente restituita alla Compagnia assicurativa.

ARTICOLO 4 - LIMITAZIONI DI IMPEGNO DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA

Gli interventi che la Compagnia assicurativa è portata a realizzare avvengono nel rispetto completo delle leggi e dei regolamenti nazionali ed internazionali. Essi sono quindi legati all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte delle autorità competenti.

- **Se l'Assicurato rifiuta di seguire le decisioni prese dal servizio medico della Compagnia assicurativa, egli esonera la Compagnia assicurativa da ogni responsabilità relativamente alle conseguenze di una simile iniziativa e l'Assicurato perde ogni diritto alle prestazioni o al risarcimento.**
- La Compagnia assicurativa non può in nessun caso sostituirsi agli organismi locali di soccorso di emergenza né farsi carico delle spese sostenute.
- La Compagnia assicurativa non può essere ritenuta responsabile per i ritardi o gli impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti in caso di scioperi, sommosse, movimenti popolari, restrizione alla libera circolazione, sabotaggio, terrorismo, guerra civile o straniera, effetti di radiazione o qualsiasi altro caso fortuito o evento di forza maggiore.
- Le prestazioni non richieste durante il viaggio o non organizzate dalla Compagnia assicurativa non danno diritto ad alcuna indennità compensativa.
- La Compagnia assicurativa decide della natura dei biglietti messi a disposizione dell'Assicurato in funzione, da un lato, delle possibilità offerte dai vettori e, dall'altro, della durata del tragitto.
- **La garanzia entra in vigore il giorno del partenza e scade il giorno del rientro per la durata indicata sul modulo di iscrizione al viaggio senza poter superare i 90 giorni.**

L'impegno massimo della Compagnia assicurativa in caso di Sinistro è fissato nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI DI GARANZIA

Tutti gli Eventi non riportati negli articoli precedenti sono esclusi dalla presente garanzia.

Oltre alle esclusioni previste nelle Disposizioni Generali, la garanzia della Compagnia assicurativa non si applica nei seguenti casi:

- conseguenze di situazioni a rischio infettivo in contesto endemico oggetto di una messa in quarantena o di misure preventive o di sorveglianza specifica da parte delle autorità sanitarie locali e/o nazionali;
- pneumopatia atipica o Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS), influenza aviaria o influenza A-H1N1 nonché pandemie o epidemie riconosciute dalle organizzazioni sanitarie nazionali o internazionali;
- quando i danni o gli Infortuni risultano dall'utilizzo di un veicolo terrestre motorizzato a due ruote, di una moto d'acqua o di una motoslitte;
- danni che hanno avuto come causa l'intensità anomala di un agente naturale;
- danni che ledono l'ambiente, subiti da elementi naturali quali aria, acqua, terra, fauna, flora, il cui uso è comune a tutti, nonché danni di ordine estetico che vi si collegano;
- inquinamento, catastrofi naturali;
- convalescenza, affezioni e patologie preesistenti o in corso di trattamento;
- conseguenze di Infortuni fisici gravi avvenuti prima della data di entrata in garanzia dell'Assicurato;
- malattie psichiche, mentali o depressive;
- affezioni o lesioni benigne che possono essere trattate sul posto e non impediscono il proseguimento del soggiorno o del viaggio;

- spese per cure termali, dimagrimento, ringiovanimento e qualsiasi trattamento benessere o estetico, spese per fisioterapista, vaccinazioni, protesi, apparecchi, occhiali e lenti a contatto, impianti;
- cure dentali;
- viaggi intrapresi a scopo diagnostico e/o di trattamento;
- spese sostenute dopo il rientro dal viaggio o la scadenza della garanzia;
- spese sostenute senza l'accordo della Compagnia assicurativa;
- spese telefoniche diverse da quelle fatte alla centrale di assistenza della Compagnia assicurativa;
- spese per taxi sostenute senza l'accordo della Compagnia assicurativa;
- postumi di gravidanze: parto, cesareo, trattamenti al neonato, interruzione volontaria di gravidanza;
- Malattie o lesioni preesistenti diagnosticate e/o trattate che siano state oggetto di un ricovero ospedaliero nei 6 mesi precedenti il viaggio;
- spese derivanti da trattamenti che non rientrano in una emergenza medica;
- spese derivanti da trattamenti il cui carattere terapeutico non sia riconosciuto dalla legislazione francese.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per chiedere assistenza

In occasione di un Sinistro, per godere delle garanzie definite in precedenza, occorre tassativamente contattare prima di qualsiasi intervento la Centrale di Assistenza della Compagnia assicurativa. In tale occasione verrà fornito un numero di pratica che sarà l'unico elemento a giustificare la presa in carico degli interventi.

La Centrale di assistenza della Compagnia assicurativa è all'ascolto **24 ore su 24:**

Tel.: +39 023 600 37 29

L'Assicurato deve precisare il numero del suo Contratto, la natura dell'assistenza richiesta e l'indirizzo e il numero di telefono a cui può essere contattato. L'Assicurato deve altresì consentire ai medici abilitati dalla Compagnia assicurativa l'accesso a tutte le informazioni mediche che riguardano la persona in causa.

Per chiedere un rimborso, l'Assicurato è tenuto:

- ad avvisare tassativamente la Compagnia assicurativa **entro cinque giorni lavorativi. Trascorso tale periodo di tempo, l'Assicurato non avrà più alcun diritto ad indennità se il ritardo ha causato un danno alla Compagnia assicurativa.**
- ad allegare alla sua dichiarazione:
 - ✓ il certificato assicurativo e il numero di pratica attribuito dalla Centrale di Assistenza,
 - ✓ il certificato medico dettagliato che descrive la natura esatta e la data di comparsa della Malattia o della lesione,
 - ✓ il certificato di decesso,
 - ✓ i conteggi della Previdenza sociale e di qualsiasi altro ente previdenziale accompagnati dalle fotocopie delle note delle Spese mediche,
 - ✓ qualsiasi documento necessario all'istruzione della pratica dietro semplice richiesta da parte della Compagnia assicurativa e immediatamente.

Se le informazioni mediche necessarie all'istruzione della pratica non verranno comunicate al medico-consulente della Compagnia assicurativa, la pratica non potrà essere trattata.

Quando la Compagnia assicurativa ha preso a carico il trasporto dell'Assicurato, questi deve restituirle il biglietto di ritorno inizialmente previsto e non utilizzato.

BAGAGLIO

ARTICOLO 1 - NATURA E PORTATA DELLA GARANZIA

La Compagnia assicurativa garantisce il Bagaglio dell'Assicurato in tutto il mondo, **tranne nella sua residenza principale o secondaria, a concorrenza del capitale fissato nella Tabella degli Importi delle Garanzie**, contro:

- furto;
- distruzione totale o parziale, compresi i danni causati dalle forze della natura;
- perdita, unicamente durante l'inoltro da parte di un'azienda di trasporto regolarmente autorizzata.

Per **Bagaglio** si intendono le borse da viaggio, le valigie, gli oggetti e gli effetti personali, **ad esclusione del vestiario indossato dall'Assicurato.**

Gli Oggetti di valore, designati di seguito, sono altresì compresi nell'assicurazione **per il massimo indicato nella Tabella degli Importi delle Garanzie e soltanto alle seguenti condizioni:**

- ✓ gioielli, oggetti di metallo prezioso, perle, pietre dure e orologi sono garantiti unicamente contro il furto e soltanto quando sono stati depositati nella cassaforte dell'hotel o quando sono indossati dall'Assicurato;
- ✓ i materiali fotografici (tranne telefoni cellulari), cinematografici, radiofonici, di registrazione o di riproduzione del suono o dell'immagine nonché i loro accessori, sono garantiti unicamente contro il furto e soltanto quando sono portati o usati dall'Assicurato.

Gli Oggetti acquistati durante il Viaggio o il soggiorno sono compresi nell'assicurazione **per il massimo indicato nella Tabella degli Importi delle Garanzie.**

ARTICOLO 2 - ENTRATA IN VIGORE DELLA GARANZIA

La garanzia entra in vigore al momento della registrazione del Bagaglio dell'Assicurato da parte del vettore o alla consegna delle chiavi per un contratto di locazione. Scade al ritorno dell'Assicurato quando questi recupera definitivamente il Bagaglio presso il vettore.

Si ricorda, inoltre, che la presente garanzia si applica unicamente agli spostamenti **la cui durata non superi 90 giorni consecutivi.**

ARTICOLO 3 - CALCOLO DELL'INDENNITÀ

L'indennità viene calcolata sulla base del valore di sostituzione al giorno del Sinistro, Vetustà dedotta, senza applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice delle assicurazioni (L121-5).

La **Vetustà** sarà calcolata nel seguente modo: [20%] dell'importo del valore di sostituzione l'anno di entrata in possesso del bene, [10%] supplementari per anno successivo.

Gli importi delle garanzie non si accumulano con quelle eventualmente previste dalla Compagnia assicurativa di trasporto.

ARTICOLO 4 - FRANCHIGIA

In ogni caso, La Compagnia assicurativa risarcirà l'Assicurato previa deduzione di una Franchigia per persona, riportata nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI

Tutti gli Eventi non indicati nell'articolo 1 "Natura e portata della garanzia" sono esclusi dalla presente garanzia.

Oltre alle esclusioni previste nelle Disposizioni Generali, non sono garantiti:

- le merci, i beni consumabili, i contanti, le carte di credito, le schede di memoria, i biglietti di trasporto, i materiali informatici, i materiali telefonici, i dvd, gli allarmi, i videogiochi e gli accessori, le pellicce, i titoli di qualsiasi natura, le penne, gli accendini, i documenti registrati su nastro o film, i documenti e i valori di carta di ogni tipo, le collezioni e i materiali di carattere professionale, le chiavi, le biciclette, i rimorchi, i camper o in generale i mezzi di trasporto, gli occhiali, i binocoli, le lenti a contatto, le protesi e gli apparecchi di qualsiasi natura, i materiali medici, i farmaci, le derrate deperibili e qualsiasi effetto confiscato dalle dogane e non restituito all'Assicurato;
- il furto del Bagaglio dell'Assicurato dovuto a mancanza o negligenza da parte sua, ossia il fatto di lasciare il Bagaglio senza sorveglianza, il fatto di lasciare il Bagaglio visibile dall'esterno del veicolo e/o senza aver completamente chiuso a chiave l'accesso;
- il furto commesso senza effrazione o con uso di chiavi false;
- il furto del Bagaglio dell'Assicurato in un veicolo tra il tramonto e l'alba o un in veicolo decapottabile;
- i danni indiretti come privazione di godimento, multe;
- i danni derivanti dal vizio proprio della cosa assicurata, dalla sua usura normale e naturale;
- la perdita, la dimenticanza o lo scambio;
- i materiali sportivi di qualsiasi natura;
- i furti in campeggio;
- i danni dovuti agli Infortuni di fumatori, al colamento di liquidi o di materie grasse, coloranti o corrosive, che fanno

parte del Bagaglio assicurato.

ARTICOLO 6 - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

In ogni caso, l'impegno massimo della Compagnia assicurativa per persona è limitato al capitale fissato nella Tabella degli Importi delle Garanzie, **con un massimo per Evento indicato nella Tabella degli Importi delle Garanzie, salvo disposizione contraria.**

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve obbligatoriamente rispettare gli obblighi seguenti, pena decadenza, salvo caso fortuito o di forza maggiore.

- ✓ In caso di perdita o deterioramento del Bagaglio affidato ad un vettore o di furto commesso in un hotel, l'Assicurato deve far redigere un verbale dei danni dal rappresentante qualificato del vettore o dell'albergatore (**ad esclusione del rappresentante dell'organizzatore del viaggio**). **La mancata presentazione di detto verbale comporterà una riduzione dell'indennità corrispondente alla somma che spetta alla Compagnia assicurativa a titolo del ricorso che la Compagnia assicurativa avrebbe dovuto esercitare contro il vettore o l'albergatore.**
- ✓ Inoltre, in caso di furto, l'Assicurato deve sporgere denuncia al più presto alle autorità di polizia del paese d'origine più vicine al luogo del delitto.
- ✓ L'Assicurato deve avvertire del Sinistro la Compagnia assicurativa per iscritto entro **cinque (5) giorni lavorativi (termine riportato a due giorni lavorativi in caso di furto)** successivi al Sinistro. Trascorso tale termine, l'Assicurato perderà ogni diritto all'indennità se il ritardo avrà causato un danno alla Compagnia assicurativa;
- ✓ L'Assicurato deve inviare alla Compagnia assicurativa tutti i giustificativi originali del reclamo:
 - ricevuta di deposito di denuncia, bollettino di riserva del vettore marittimo, aereo, stradale,
 - verbale dei danni,
 - inventario dettagliato e quantificato,
 - verbale di avaria, di irregolarità, biglietto di trasporto e di registrazione in caso di bagaglio smarrito, perduto o danneggiato,
 - preventivo di riparazione o fatture saldate, fattura di acquisto o di origine.
- ✓ Se l'Assicurato recupera tutti o parte degli oggetti rubati o scomparsi, in qualunque momento, deve avvisarne immediatamente la Compagnia assicurativa:
 - se tale recupero è avvenuto prima del pagamento dell'indennità, deve riprendere possesso di questi oggetti e **la Compagnia assicurativa** lo risarcirà dei deterioramenti che avranno eventualmente subito;
 - se questo recupero avviene dopo il pagamento dell'indennità, potrà decidere di riprenderli contro rimborso dell'indennità ricevuta, previa deduzione dei deterioramenti o delle parti mancanti. **L'Assicurato ha 15 giorni a disposizione per fare la sua scelta. Scaduto tale termine, la Compagnia assicurativa riterrà che l'Assicurato abbia optato per l'abbandono degli oggetti.**

I beni sinistrati che la Compagnia assicurativa risarcisce all'Assicurato diventano di sua proprietà.

RITARDO AEREO

ARTICOLO 1 - NATURA E ENTRATA IN VIGORE DELLA GARANZIA

- ✂ Voli regolari o low cost delle compagnie aeree i cui orari vengono pubblicati.
- ✂ Voli charter di andata i cui orari sono indicati sul tagliando di andata dell'aereo.
- ✂ Voli charter ritorno: l'ora della conferma del volo comunicato dall'agenzia all'Assicurato.

In caso di arrivo in ritardo dell'aereo dell'Assicurato alla destinazione finale superiore al numero di ore indicato nella Tabella degli Importi delle Garanzie, rispetto all'ora inizialmente prevista, la Compagnia assicurativa risarcisce l'Assicurato dell'importo indicato nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

L'indennità massima per persona è riportata nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

Questa garanzia non si applica se l'Assicurato viene trasferito a un'altra compagnia aerea negli orari inizialmente previsti.

Le indennità sono cumulabili se si subisce un ritardo di almeno 4 ore all'andata e di almeno 4 ore sul volo di ritorno.

ARTICOLO 2 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA GARANZIA

A condizione che l'Assicurato abbia pagato preliminarmente il premio corrispondente, la garanzia entra in vigore alla data e all'ora indicate sul biglietto di partenza e scadrà all'arrivo a destinazione.

Si ricorda che la presente garanzia si applica unicamente a qualsiasi spostamento la cui durata non superi i 90 giorni consecutivi.

ARTICOLO 3 - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

In ogni caso, l'indennità non potrà superare gli importi fissati nella Tabella degli Importi delle Garanzie.

ARTICOLO 4 - ESCLUSIONI

Tutti gli Eventi non riportati nell'articolo 1 "Natura e portata della garanzia" sono esclusi dalla presente garanzia.

Oltre alle esclusioni previste nelle Disposizioni generali, la garanzia della Compagnia assicurativa non si applicherà nei seguenti casi:

- guerre civile o straniera, sommosse, movimenti popolari, scioperi, atti di terrorismo, presa di ostaggi o sabotaggi, manifestazioni della radioattività, effetti di origine nucleare o causati da fonti di irraggiamento ionizzanti nel paese di partenza, di trasferimento e di destinazione;
- Eventi che mettano in pericolo la sicurezza del viaggio dell'Assicurato dal momento in cui la sua destinazione è sconsigliata dal Ministero degli esteri francese;
- decisione delle autorità aeroportuali, delle autorità dell'aviazione civile o di altre autorità che sia stata annunciata 24 ore prima della data di partenza del viaggio dell'Assicurato;
- Eventi avvenuti tra la data di prenotazione del viaggio dell'Assicurato e la data di sottoscrizione del presente contratto;
- perdita del volo su cui la prenotazione dell'Assicurato era confermata, qualunque ne sia il motivo;
- mancata ammissione a bordo dovuta al mancato rispetto dell'ora limite di registrazione del Bagaglio e/o di presentazione all'imbarco.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve:

- compilare e far timbrare una dichiarazione di ritardo da una persona competente della Compagnia assicurativa aerea sulla quale l'Assicurato viaggia o da una persona competente dell'aeroporto;
- inviare, al suo ritorno, alla Compagnia assicurativa ed entro e non oltre 15 giorni dopo il ritorno, la dichiarazione di ritardo debitamente compilata, la copia del biglietto aereo, la fattura di acquisto del biglietto garantito e il talloncino della carta d'imbarco.

Senza la comunicazione dei suddetti documenti necessari per l'istruzione della pratica, la pratica non potrà essere trattata.